

caccia è chiusa) e non al 31 gennaio 2015 (come illegittimamente ed indebitamente prevede il decreto impugnato).

### III

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMI 5, 9, 16 E 17, DELLA L. N. 157/1992 E SS.MM.II - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 1 E 1 BIS DELLA L. N. 157/1992 - VIOLAZIONE DELL'ART. 42 DELLA L. 4 GIUGNO 2010 N. 96 (denominata "Legge Comunitaria 2009") - VIOLAZIONE DELL'ART.1 DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL 30 NOVEMBRE 2009 - VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DELLO STATUTO REGIONALE SICILIANO - INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 22, COMMA 5, LETT. a), DELLA L. REG. SIC. N. 33/1997 E SS.MM.II PER VIOLAZIONE DELL'OBIETTIVO PRIORITARIO DI LIMITARE LA MOBILITA' VENATORIA PER IL PRELIEVO DELL'AVIFAUNA MIGRATORIA - ECCESO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DELLO SVIAMENTO:

Discostandosi ancora una volta dal parere dell'ISPRA - ma in conformità alla (illegittima) previsione normativa di cui all'art. 22, comma 5, lett. a), della L. reg. sic. n. 33/1997, come modificato prima dall'art. 11